GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — SABATO 2 GIUGNO — NUM. 130

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Legislatura XVI — Sessione 2ª

63ª Seduta pubblica della Sessione 1887-88

Giovedì, 7 giugno 1888 alle ore 3 pom.

Ordine del giorno:

I. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

a) Modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette;

b) Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Autorizzazione di storni di somme e di prelevamenti dal fondo per le spese impreviste nel bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88, per il servizio del catasto (n. 90 - d'urgenza);

2. Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana (n. 65);

3. Stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89 (n. 66 - d'urgenza);

4. Idem della spesa del Ministero dell'interno (n. 72);

5. Idem della spesa del Ministero delle finanze (n. 86);

6. Autorizzazione alle provincie di Pisa, Porto Maurizio ed altre, ed ai comuni di Cancellara (Potenza), Capracotta, Castelpetroso ed altri, per eccedere la media triennale 1884-85-86 con la sovrimposta ai tributi diretti (nn. 60, 61, 62);

7. Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bologna, Caltanissetta e Modena, per eccedere nel 1888 la media triennale 1884-85 86, della sovrimposta ai tributi diretti (n. 76);

8. Autorizzazione a 162 comuni e 7 frazioni di comune, per eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 la media triennale 1884-85 86 (n. 81);

9. Convalidazione del Regio decreto 25 dicembre 1887, per le industrie ammesse al beneficio dello sgravio della tassa sugli spiriti (n. 77);

10. Ordinamento delle Casse di risparmio (n. 69);

11. Stati di previsione: della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo pel Culto; dell'entrata e della spesa dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1888-89 (n. 89);

12. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma (n. 14).

III. Relazione di petizioni (n. III).

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *degli onorevoli deputati che nella seduta del 1° giugno 1888 hanno preso parte alla votazione dei disegni di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89* (51), *Modificazione alla legge sull'ordinamento del Regio esercito* (113); *e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo* (1).

Erano presenti:

Agliardi, Alimèna, Amadei, Amato-Pojero, Andolfato, Anzani, Arbib, Armirotti, Aventi.

Baccelli Guido, Baglioni, Baldini, Balestra, Balsamo, Bastogi, Berio, Bertollo, Bertolotti, Bobbio, Bonardi, Bonasi, Bonghi, Borgatta, Borgnini, Bovio, Briganti-Bellini, Brin, Bufardeci.

Cadolini, Cafiero, Cagnola, Caldesi, Cambray-Digny, Capoduro, Carcano Paolo, Cavalletto, Cefaly, Chiala, Chiapusso, Chiaradia, Chiaves, Chigi, Chimirri, Chinaglia, Cipelli, Coccapieller, Cocco-Ortu, Comin, Compagna, Coppino, Correale, Corvetto, Costa Andrea, Cucchi Francesco, Cuccia, Curati, Curioni.

Damiani, D'Ayala-Valva, De Blasio Vincenzo, De Cristofaro, De Dominicis, Del Balzo, Del Giudice, De Lieto, Della Rocca, Demaria, De Renzis Francesco, De Riseis, De Seta, De Zerbi, Di Blasio Scipione, Di Broglio, Di Camporeale, Diligenti, Dini, Di Pisa, Di Rudinì, Di San Donato, Di San Giuseppe.

Ellena, Episcopo.

Fabrizj, Faldella, Farina Luigi, Ferrari Luigi, Ferraris Maggiorino, Ferri Enrico, Figlia, Fili-Astolfone, Finocchiaro Aprile, Florenzano, Fortis, Fortunato, Franceschini.

(1) *a* indica gli ammalati, *c* quelli in congedo per motivi di famiglia, *m* quelli in missione per ufficio pubblico.

Gabelli Aristide, Gabelli Federico, Gallo, Gamba, Gangitano, Gerardi, Geymet, Giolitti, Giordano Apostoli, Giordano Ernesto, Gorio, Grassi-Pasini, Grimaldi, Guicciardini.
Inviti.
Lacava, Lanzara, Lazzaro, Levi, Lorenzini, Lovito, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani, Luzi.
Maffi, Majocchi, Maldini, Maluta, Mancini, Marchiori, Marcora, Mariotti Filippo, Mariotti Ruggiero, Martini Giov. Batt., Mascilli, Massabò, Mattei, Maurogònato, Mazza, Mel, Menotti, Merzario, Miceli, Mocenni, Monzani, Morelli, Morini.
Narducci, Nasi, Nicoletti, Nicolosi, Nocito.
Oddone, Odescalchi.
Pais-Serra, Palberti, Palizzolo, Palomba, Panattoni, Panizza, Pantano, Papa, Paroncilli, Pelloux, Pelosini, Petroni, Pierotti, Pignatelli, Poli, Pozzolini, Puglia, Pugliese Giannone.
Racchia, Raffaele, Raggio, Randaccio, Ricci Vincenzo, Ricotti, Righi, Romanin-Jacur, Roncalli, Rosano, Rossi, Roux, Rubini.
Salandra, Sannia, Santi, Saporito, Sardi, Serra Vittorio, Siacci, Silvestri, Sola, Solimbergo, Solinas Apostoli, Sonnino, Sorrentino, Spirito, Sprovieri, Suardo.
Tabacchi, Taiani, Taverna, Tenani, Tittoni, Tommasi-Crudeli, Tondi, Torraca, Tortarolo, Trompeo, Tubi.
Valle, Vigna, Villa, Villani, Visocchi.
Zainy, Zanardelli, Zanolini, Zeppa, Zuccaro, Zucconi.

Erano assenti:

Adamoli (c), Alario, Albini, Angeloni, Antoci (c), Araldi, Arcoleo Arnaboldi (c), Auriti.
Baccarini, Baccelli Augusto, Badaloni, Badini, Balenzano, Barazzuoli, Baroni, Barracco (c), Barsanti, Basetti, Basteris (c), Benedini, Bertana, Berti, Bianchi, Billi, Bonacci (a), Bonajuto (c), Boneschi, Bonfadini (c), Borrelli, Borromeo (c), Boselli, Bottini Enrico, Branca, Brunialti, Buschettini, Bucceri-Lanza, Buonomo, Buttini Carlo (c).
Caetani, Cairoli (a), Calciati (c), Calvi, Campi, Canevaro, Capone (c), Capozzi (c), Cappelli (c), Carboni (c), Carcani Fabio, Cardarelli, Carmine (c), Carnazza-Amari (c), Carrelli, Carrozzini, Casati (c), Castelli, Castoldi, Caterini, Cavalieri, Cavallini, Cerruti (c), Cerulli, Chiara, Chiesa, Cibrario (c), Cittadella, Clementi (c), Cocozza, Codronchi (m), Coffari, Colaianni, Colombo, Colonna-Sciarra (a), Comini, Compans, Conti, Cordopatri (c), Costa Alessandro, Costantini, Crispi (c), Cucchi Luigi, Curcio.
D'Adda (c), D'Arco, De Bassecourt (c), De Bernardis, De Blasio Luigi, Della Valle (c), Delvecchio, De Mari, De Pazzi (c), De Renzi, De Rolland, De Simone, Di Baucina, Di Belgioioso (c), Di Belmonte, Di Breganze (c), Di Collobiano (c), Di Groppello (c), Di Marzo (c), Di San Giuliano, Di Sant'Onofrio, Dobelli (c).
Ella, Ercole.
Fabbricotti (c), Fabris, Fagiuoli (c), Faina, Falconi, Falsone, Fani, Farina Nicola, Favale, Fazio, Ferracciù (a), Ferrari Ettore, Ferri Felice, Flauti, Forcella, Fornaciari, Francica, Franchetti, Franzi (c), Franzosini (c), Frola (c), Fulci.
Gaetani Roberto, Gagliardo (c), Galimberti, Galli, Gallotti (c), Gandolfi, Garavetti, Garelli (c), Garibaldi Menotti, Garibaldi Ricciotti, Gattelli, Genala, Gentili, Gherardini (c), Giampietro, Gianolio (c), Ginori, Giovannini, Giudici G. Batt., Giudici Giuseppe, Giusso, Grassi Paolo, Grossi, Guglielmi (c), Guglielmini.
Imperatrice, Indelli.
Lagasi (c), La Porta, Lazzarini, Levanti, Lioy (c), Luchini Odoardo, Lugli (c), Lunghini (c), Luporini, Luzzatti (c).
Magnati, Maranca Antinori, Marcatili, Marin, Marselli, Martini Ferdinando, (c), Marzin (c), Mazzacorati (c), Mazziotti, Mazzoleni, Meardi (c), Mellusi (c), Mensio, Miniscalchi, Mirri, Moneta, Morana, Mordini (c), Morra (c), Mosca (c), Moscatelli, Mussi.
Nanni, Napodano, Nicotera, Novelli (c).
Oliverio, Orsini-Baroni.
Palitti, Pandolfi, Panunzio, Papadopoli (c), Parisi-Parisi, Parona, Parpaglia (c), Pascolato (c), Pasquali, Passerini, Paternostro (c), Pavesi, Pavoncelli, Pavoni, Peirano (c), Pelagatti, Pellegri (c), Pellegrini, Pellegrino, Penserini, Perroni, Paladini (c), Peruzzi, Petriccione, Petronio, Peyrot, Pianciani (a), Picardi (c), Placido, Plastino, Plebano, Plutino, Polvere, Pompilj, Prinetti, Pullè (c).
Quartieri (c), Quattrocchi (c).
Reale, Ricci Agostino, Riccio, Rinaldi Antonio (a), Rinaldi Pietro, Riola (c), Rizzardi, Rocco, Romano, Rubichi, Ruspoli.
Sacchetti, Sacchi, Sacconi, Sagarriga, Salaris, Sani, Sanguinetti, Sanvitale (c), Scarselli, Sciacca della Scala, Seismit-Doda, Senise, Serena (c), Serra Tito, Sigismondi, Simeoni, Spaventa (a), Speroni, Summonte
Tedeschi, Tegas (c), Testa, Teti (c), Toaldi (c), Tomassi, Torrigiani, Toscanelli, Toscano, Trinchera, Turbiglio (a), Turi (m).
Ungaro.
Vaccai (c), Vacchelli, Vastarini-Cresi, Vayra (c), Velini, Vendemini, Vendramini, Vigoni, Villanova, Vollaro.

LEGGI E DECRETI

Il N. 5420 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la Marina Mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879 n. 5166 (serie 2.ª);

Visto il R. decreto 22 agosto 1880, n. 5610 (serie 2.ª);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

PARTE I.

Disposizioni per lo avanzamento nel personale amministrativo del Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 1.

Le proposte per gli avanzamenti nel personale amministrativo del Corpo delle Capitanerie di porto, da farsi in base degli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 35 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la Marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879 N. 5166 (serie 2ª), saranno esaminate da una Commissione della quale faranno parte:

Il Sottosegretario di Stato del Ministero della Marina, *Presidente.*

Il Direttore Generale del materiale della Marina, *membro.*

Il Direttore Generale di Artiglieria e Torpedini della Marina, *id.*

Il Direttore generale della Marina mercantile, *id.*

Il Direttore capo di divisione incaricato del servizio del personale delle Capitanerie di porto, nel Ministero della Marina, *membro e segretario.*

Art. 2.

Per le proposte di avanzamento a capitano di porto di 1ª di 2ª e di 3ª classe, interverrà nella Commissione, come membro aggiunto con voto, il capitano di porto ispettore.

Art. 3.

Potranno essere designati a far parte della Commissione per gli avanzamenti, oltre a quello incaricato del servizio del personale delle Capitanerie di porto, altri direttori capi di divisione del Ministero della Marina, nella qualità di membri aggiunti con voto.

Art. 4.

La Commissione esaminerà gli specchi caratteristici dell'ultimo triennio degli impiegati e potrà richiedere ogni altro atto che possa occorrerle.

Art. 5.

Alla stessa Commissione saranno sottoposti i reclami fatti al Ministero dagl'impiegati del personale amministrativo del Corpo delle Capitanerie per questioni di anzianità, dipendenti o da avanzamenti, o da passaggi nel Corpo stesso in base dell'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la Marina mercantile.

PARTE II

Provvedimenti disciplinari per il personale amministrativo e medico del Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 6.

Le pene disciplinari che possono applicarsi agl'impiegati del personale amministrativo e medico del Corpo delle Capitanerie di porto sono:

1° La censura;

2° La sospensione dall'impiego da quindici giorni ad un anno con perdita della metà o di due terzi dello stipendio corrispondente alla durata della sospensione.

La sospensione potrà anche durare oltre un anno quando, per decidere definitivamente sulla sorte dell'impiegato, si attenda l'esito di procedimento giudiziario che sia in corso a suo carico.

3° La dispensa dall'impiego;
4° La destituzione dall'impiego.

Art. 7.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, e si dà per iscritto dal Ministro.

Ne è fatta annotazione sul ruolo matricolare del censurato, e dev'essere pubblicata nel Bollettino del giornale militare per la Marina.

Art. 8.

La sospensione dall'impiego è ordinata per decreto ministeriale. Se limitata ad un mese, è promossa da motivata relazione del Direttore Generale della Marina mercantile al Ministro. Se eccedente un mese, dovrà essere sentito l'avviso della Commissione di cui all'articolo 13, ove la pena colpisca impiegati superiori delle capitanerie di porto; e all'articolo 15 ove si tratti di punizione applicabile ad ufficiali, ad applicati e a medici locali di porto.

Di tale avviso dovrà farsi constare con apposito *visto* dello stesso decreto ministeriale.

Art. 9.

La dispensa e la destituzione dall'impiego sono ordinate per decreto Reale, facendone parimenti constare d'essersi sentito l'avviso della Commissione competente secondo l'uno o l'altro de' casi indicati nell'articolo precedente.

Art. 10.

Incorre nella censura, e, per casi più gravi, nella sospensione:

1° Chi abitualmente non attende con diligenza all'ufficio e non osserva la disciplina;

2° Chi tiene una condotta riprovevole;

3° Chi manca al segreto negli affari di ufficio;

4° Chi è condannato ad una pena correzionale, quando il fatto che la produsse non sia tale da meritare la dispensa o la destituzione dall'impiego.

Art. 11.

E' punito con la dispensa dall'impiego, salvo le maggiori pene stabilite dalla legge:

1° Chi persiste nelle mancanze che provocarono la sua sospensione;

2° Chi propala dolosamente i provvedimenti dati o le informazioni avute.

Art. 12.

Incorre nella pena della destituzione dall'impiego:

1° Chi reca offesa alla persona del Re ed alla famiglia Reale o manifesta pubblicamente opinioni contrarie alle leggi fondamentali dello Stato;

2° Chi manca contro l'onore;

3° Chi accetta doni o partecipa a lucri sperati da chi ha interesse alla risoluzione di un affare, o dai suoi mandatari;

4° Chi è condannato ad una pena correzionale per reato di furto, frode, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o favorita vendita di cose rubate, corruzione, prevaricazione o malversazione, concussione, per attentato ai buoni costumi e per reato contro la fede pubblica;

5° Chi è condannato ad una pena criminale, quando anche non fosse aggiunta alla condanna la interdizione dai pubblici uffici.

Art. 13.

Per l'applicazione delle pene disciplinari maggiori della sospensione dall'impiego per un mese ad impiegati superiori del personale amministrativo del Corpo delle Capitanerie di porto, dev'essere sentita la stessa Commissione indicata all'art. 1 del presente decreto.

Art. 14.

Interverrà nella Commissione, come membro aggiunto con voto, il Capitano di porto Ispettore, se trattisi di giudicare della condotta di Capitani di porto.

Art. 15.

Per l'applicazione delle stesse pene disciplinari ad ufficiali e ad applicati di porto, ed a medici locali di porto, è chiamata a giudicare una Commissione di disciplina composta:

del Direttore generale della Marina mercantile del Ministero della Marina, *Presidente*;

di due direttori capi di Divisione, nel Ministero della Marina, *membri*;

di due Capitani di porto, *membri*;

Fra i due direttori capi di Divisione sarà compreso quello che ha il servizio del personale delle Capitanerie di porto, e il medesimo adempirà le funzioni di *segretario* della Commissione.

Art. 16.

Ove occorra applicare le anzidette pene disciplinari ad un medico locale di porto, potrà, a seconda dei casi, designarsi dal Ministro della Marina a far parte della Commissione di cui all'articolo precedente un medico del Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 17.

Nelle Commissioni di disciplina indicate agli articoli 13 e 15 un membro eletto dal Presidente eserciterà le funzioni di relatore.

Art. 18.

Allorchè un impiegato sarà chiamato dinanzi ad una Commissione di disciplina, il Ministro della Marina comunicherà al Presidente di essa:

1°. Lo stato dei di lui servizi;

2° Gli specchi caratteristici dell'ultimo triennio;

3° Tutti quegli altri documenti e rapporti che valgano a far conoscere i fatti posti a carico dell'impiegato, e ad illuminare la Commissione affinchè possa emettere con piena cognizione di causa un sicuro giudizio.

Art. 19.

Della deliberazione della Commissione di disciplina sarà fatto constare mediante processo verbale

Art. 20.

L'impiegato sottoposto a Commissione di disciplina riceverà invito dal presidente di presentarsi dinanzi la medesima nel giorno ed ora che gli saranno fissati.

Almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta della Commissione il relatore dovrà esporgli, o fargli esporre, in modo riassuntivo e verbalmente, per mezzo degli uffizi di Prefettura o di porto se l'impiegato trovisi ancora lontano, i motivi pei quali viene sottoposto al giudizio della competente Commissione di disciplina, e fargli prendere lettura dei rapporti o documenti a suo carico

Art. 21.

Le Commissioni predette avranno facoltà di chiamare davanti a sè quelle persone che credano atte ad illuminare intorno alle circostanze dei fatti imputati all'impiegato, e questi avrà parimenti il diritto di ottenere che sieno sentite quelle testimonianze che credesse di presentare a sua difesa.

Art. 22.

Qualora l'impiegato, non potendo presentarsi alla Commissione per motivi di salute o per altre circostanze, facesse valere le sue ragioni per iscritto, avrà facoltà di richiedere che questa scrittura a propria difesa sia letta nell'adunanza, ed inserta negli atti della Commissione.

Art. 23.

Le Commissioni di disciplina potranno votare eziandio sull'ammissione di circostanze attenuanti.

PARTE III.

Disposizioni comuni alle parti I e II.

Art. 24.

La votazione delle Commissioni, così per gli avanzamenti come di disciplina, sarà aperta e vi si procederà in ordine inverso di anzianità dei votanti.

In entrambe le Commissioni, nel caso di parità di voti, quello del Presidente determinerà la maggioranza.

Alla votazione i Presidenti delle Commissioni formuleranno i quesiti in modo che vi si possa rispondere con la semplice parola di approvazione o di negazione.

Art. 25.

Le Commissioni indicate agli articoli 1, 13, e 15 del presente decreto saranno convocate per ordine del Ministro della Marina con lettera indirizzata al Presidente di esse, e terranno le loro sedute presso il Ministero della Marina.

Art. 26.

Il parere di ogni Commissione, assieme col corrispondente processo verbale, sarà dal Presidente presentato al Ministro della marina.

Art. 27.

Ogni disposizione contraria a quelle stabilite nel presente decreto rimane abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1888.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Elenco delle rendite 5 °|o da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico per effetto della conversione

Tabelle annesse al R. decreto n. 5416 (Serie 3a), pubblicato

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell' Ente morale ecclesiastico	SEDE dell' Ente morale ecclesiastico — Comune	Provincia	NOME E COGNOME dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA — dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 °/o imposta sul patrimonio ecclesiastico	da inscriversi a termini dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella col. 2
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chiesa parrocchiale di S Giovanni Battista in	Roccaverano	Alessandria	Legale rappresentante	78 35	»	78 35
2	Chiesa parrocchiale pel legato Lazzari in	Serravalle Scrivia	Id.	Id.	18 40	»	18 40
3	Cappella della Visitazione in.	Sassoferrato	Ancona	Id	105 30	»	105 30
4	Legati Betti nella chiesa parrocchiale e nella chiesa della Consolazione in . .	Tomba	Id.	Id.	258 38	»	258 38
5	Cappella di S Maria in Valle Assergi in	Camarda	Aquila	Id.	197 91	»	197 91
6	Cappella del Sacramento in	Pescasseroli	Id.	Id.	503 72	»	503 72
7	Oratorio di S. Rocco in Vallorsara di .	Montegallo	Ascoli Piceno	Id.	22 94	»	22 94
8	Chiesa di S. Stefano in.	Forino	Avellino	Id.	74 97	»	74 97
9	Fabbriceria Parrocchiale di S. Stefano in	Comelico Inferiore	Belluno	Id	92 85	»	92 85
10	Fabbriceria della chiesa parrocchiale pel legato Milesi in (1)	Beresi	Bergamo	Id.	11 47	»	11 47
11	Chiesa Parrocchiale di	Gandosso	Id.	Id	64 42	»	64 42
12	Fabbriceria parrocchiale di	Bione	Brescia	Id.	144 32	»	144 32
13	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Agata in (2).	Brescia	Id.	Id.	186 11	»	186 11
14	Fabbriceria parrocchiale di (3)	Coccaglio	Id.	Id.	71 26	»	71 26
15	Fabbriceria parrocchiale per l'Eredità Albini in (4)	Fiero	Id.	Id.	302 74	»	302 74
16	Fabbriceria parrocchiale di (5)	Lonato	Id.	Id.	35 47	»	35 47
17	Amministrazione parrocchiale di S. Giovanni Battista dei Celestini in (6) . .	Bologna	Bologna	Id	1556 32	»	1556 32
»	Amministrazione parrocchiale di S. Giovanni Battista dei Celestini pel legato Andreoli Biagio in (7)	Id.	Id.	Id.	35 25	»	35 25
»	Amministrazione parrocchiale di S. Giovanni Battista dei Celestini pei legati Belloni Antonio Francesco, Santini Luigi, Fortuzzi D. Domenico e Pianacci D. Giacomo in (8).	Id.	Id.	Id.	475 25	»	475 25
18	Chiesa parrocchiale di S. Berillo in .	Catania	Catania	Id.	263 02	»	263 02
19	Chiesa madre per il legato Gianformaggio Antonino in	Grammichele	Id.	Id.	1344 19	»	1344 19
20	Fidecommissaria Miritello Tommaso nella parrocchiale del SS. Salvatore in . .	Nicosia	Catania	Id	8 67	»	8 67

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 7 dell'elenco annesso al R. decreto 30 aprile 1871, n. 235 (Serie 2a).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 56 dell'elenco annesso al R. decreto 3 maggio 1883, n 1337 (Serie 3a).
(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 39 dell'elenco annesso al R decreto 20 maggio 1880, n. 5464 (Serie 2a).
(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 111 dell'elenco annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5984.

dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici (Leggi 7 luglio 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848).
nella *Gazzetta Ufficiale* di mercoledì 30 maggio n. 127.

Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 — Colonne 14 — 17
	dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	TOTALE — Colonne 15 + 16	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1° gennaio 1888.	»	»	»	262 69	262 69	»	34 67	34 67	228 02
	»	»	»	48 86	48 86	»	6 45	6 45	42 41
	»	»	»	163 51	163 51	»	21 58	21 58	141 93
	»	»	»	335 89	335 89	»	44 34	44 34	291 55
	»	»	»	2249 57	2249 57	»	296 91	296 91	1952 63
	»	»	»	4193 47	4193 47	»	553 54	553 54	3639 93
	»	»	»	99 47	99 47	»	13 13	13 13	86 34
	»	»	»	658 28	658 28	»	86 89	86 89	571 39
	»	»	»	1393 52	1393 52	»	183 94	183 94	1209 58
	»	»	»	68 69	68 69	»	9 07	9 07	59 62
	»	»	»	495 11	495 14	»	65 35	65 35	429 79
	»	»	»	2451 95	2451 95	»	323 66	323 66	2128 29
	»	»	»	562 36	562 36	»	71 23	74 23	488 13
	»	»	»	797 71	797 71	»	105 30	105 30	692 41
	»	»	»	263 26	268 26	»	35 41	35 41	232 85
	»	»	»	27 19	27 19	»	3 59	3 59	23 60
	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	675 85	415 75	627 56	28093 33	29812 49	55 23	3708 32	3763 65	26048 94
	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	1187 97	1187 97	»	156 81	156 81	1031 16
	»	»	»	2057 35	2057 35	»	271 57	271 57	1785 78
	»	»	»	140 67	140 67	»	18 57	18 57	122 10

(5) Iscrizione suppletiva - vedi n. 84 dell'elenco annesso al R. decreto 24 gennaio 1884, n. 1914 (Serie 3a).
(6) In seguito a domanda dell'Amministrazione dell'Ente si richiedono tre distinte iscrizioni della rendita come di sopra.
(7) Idem.
(8) Idem.

Segue *Elenco delle rendite* 5 °|₀ *da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico per effetto della conversione*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — Comune	SEDE — Provincia	NOME E COGNOME dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA — dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA — corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 °|₀ imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA — da inscriversi a termini dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella col. 2
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Chiesa di S. Margherita in	Paternò	Catania	Legale rappresentante	123 15	»	123 15
22	Cappella del Sacramento in	Bolognano	Chieti	Id.	2 19	»	2 19
23	Cappella di S. Maria delle Grazie in . .	Id.	Id.	Id.	2 80	»	2 80
24	Cappella del Monte di Pietà in	Rapino	Id.	Id.	7 41	»	7 41
25	Chiesa parrocchiale di S. Maria in Buggiolo ed annesso oratorio di S. Rocco in Seghebbia di (1)	Buggiolo	Como	Id.	61 »	»	61 »
26	Fabbriceria parrocchiale per il legato Cominetti in (2)	Annicco	Cremona	Id.	93 44	»	93 44
27	Fabbriceria della chiesa parrocchiale pel legato Losio in (3)	Spino d'Adda	Id.	Id.	58 66	»	58 66
28	Cappella del SS. Sacramento di Strudà in.	Vernole	Lecce	Id.	409 77	»	409 77
29	Opera di S. Croce nella cattedrale di. .	Lucca	Lucca	Id.	162 64	»	162 64
30	Chiesa di S. Nicolò dei Marzioli in . .	Fiordimonte	Macerata	Id.	8 90	»	8 90
31	Fabbrica di S. Maria del Rosario, chiesa ed altare dei SS. Francesco e Carlo in Fematre di	Visso	Id.	Id.	67 »	»	67 »
32	Altare di Maria SS. del Rosario in Mevale di	Id.	Id.	Id.	31 53	»	31 53
33	Altare di S. Silvestro nella chiesa di S. Sebastiano in	Mistretta	Messina	Id.	25 54	»	25 54
34	Cappella di S. Antimo in	S. Antimo	Napoli	Id.	250 22	»	250 22
35	Oratorio di S. Croce in (4)	Ghiffa	Novara	Id.	34 22	»	34 22
36	Chiesa parrocchiale pel legato Ferro Bernardo in	Tollegno	Id.	Id.	96 83	»	96 83
37	Cappella del SS. Crocifisso in	Giuliana	Palermo	Id.	21 24	»	21 24
38	Chiesa di S. Bartolomeo per l'eredità Piceni in	Montefalco	Perugia	Id.	778 70	»	778 70
39	Chiesa di S. Maria del Rosario in . . .	Polino	Id.	Id.	1 26	»	1 26
40	Cappella di S. Giovanni nella Chiesa parrocchiale di Borgiano in	Spoleto	Id.	Id.	15 19	»	15 19
41	Cappella del SS. Sacramento in. . . .	Monte scaglioso	Potenza	Id.	676 24	»	676 24
42	Cappella della SS. Croce in	Id.	Id.	Id.	139 02	»	139 02
43	Cappella del Purgatorio in	Id.	Id.	Id.	90 14	»	90 14
44	Fabbriceria della cattedrale di	Nepi	Roma	Id.	355 20	»	355 20
45	Cappella di S. Antonio da Padova in.	Castel Ruggero	Salerno	Id.	473 »	»	473 »

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 74 dell'elenco annesso al R. decreto 26 aprile 1875, n. 2500 (Serie 2ª).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 37 dell'elenco annesso al R. decreto 24 maggio 1874, n. 1956 (Serie 2ª).

dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici (*Leggi* 7 *luglio* 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848).

Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 — Colonne 14 — 17
	dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	TOTALE — Colonne 15 + 16	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	8
1° gennaio 1883.	»	»	»	705 68	705 68	»	93 15	93 15	612 53
	»	»	»	10 40	10 40	»	1 37	1 37	9 03
	»	»	»	13 30	13 30	»	1 76	1 76	11 54
	»	»	»	10 85	10 85	»	1 43	1 43	9 42
	»	»	»	98 11	98 11	»	12 95	12 95	85 16
	»	»	»	87 47	87 47	»	11 55	11 55	75 92
	»	»	»	343 65	343 65	»	45 36	45 36	298 29
	»	»	»	1828 03	1828 03	»	241 30	241 30	1586 73
	»	»	»	2365 50	2365 50	»	312 25	312 25	2053 25
	»	»	»	48 01	48 01	»	6 34	6 34	41 67
	»	»	»	230 32	230 32	»	30 40	30 40	199 92
	»	»	»	53 24	53 24	»	7 03	7 03	46 21
	»	»	»	78 04	78 04	»	10 30	10 30	67 74
	»	»	»	1881 52	1881 52	»	248 36	248 36	1633 16
	»	»	»	136 98	136 98	»	18 08	18 08	118 90
	»	»	»	204 75	204 75	»	27 03	27 03	177 72
	»	»	»	141 95	141 95	»	18 74	18 74	123 21
	»	»	»	8016 25	8016 25	»	1058 15	1058 15	6958 10
	»	»	»	4 16	4 16	»	» 55	» 55	3 61
	»	»	»	32 91	32 91	»	4 34	4 34	28 57
	»	»	»	973 03	973 03	»	128 44	128 44	844 59
	»	»	»	200 03	200 03	»	26 40	26 40	173 63
	»	»	»	129 70	129 70	»	17 12	17 12	112 58
	»	»	»	2721 23	2721 23	»	359 20	359 20	2362 03
	»	»	»	3615 82	3615 82	»	477 29	477 29	3138 53

(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 156 dell'elenco annesso al R. decreto 5 febbraio 1874, n. 1807 (Serie 2ª).
(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 226 dell'elenco annesso al R. decreto 3 ottobre 1875, n. 2756 (Serie 2ª).

Segue *Elenco delle rendite 5 °/o da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico per effetto della conversione*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell' Ente morale ecclesiastico	SEDE dell' Ente morale ecclesiastico		NOME E COGNOME dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA		
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 °/o imposta sul patrimonio ecclesiastico	da inscriversi a termini dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella col. 2
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Cappella del Rosario in	Castel Ruggiero	Salerno	Legale rappresentante	30 70	»	30 70
47	Cappelle del SS. Sacramento, S. Rosalia, SS. Rosario e S. Rocco in	S. Giovanni a Piro	Id.	Id.	4 34	»	4 34
48	Chiesa di S. Sebastiano in	Mamoiada	Sassari	Id.	7 34	»	7 34
49	Chiesa di S. Sabina in	Silanus	Id.	Id.	3 16	»	3 16
50	Chiesa madre di	Carlentini	Siracusa	Id.	8 50	»	8 50
51	Chiesa materiale di	Campli	Teramo	Id.	148 45	»	148 45
52	Cappella del Purgatorio in (1)	Catignano	Id.	Id.	56 23	»	56 23
53	Cappella del Sacramento in (2) . . .	Id.	Id.	Id.	100 02	»	100 02
54	Cappella del SS. Sacramento in. . . .	Elice	Id.	Id.	38 40	»	38 40
55	Cappella del SS. Rosario in	Id.	Id.	Id.	67 82	»	67 82
56	Cappella del Purgatorio in	Id.	Id.	Id.	16 10	»	16 10
57	Cappella del Sacramento in Villa Fioli di.	Rocca S. Maria	Id.	Id.	10 »	»	10 »
58	Cappella del Sacramento in Poggio Morello di	S. Omero	Id.	Id.	597 50	»	597 50
59	Cappella del Rosario in Poggio Morello di.	Id.	Id.	Id.	407 95	»	407 95
60	Cappella del Sacramento in Miano in . .	Teramo	Id.	Id.	14 02	»	14 02
61	Chiesa parrocchiale di S. Maria per il lascito Balbiano in	Avigliana	Torino	Id.	41 75	»	41 75
62	Chiesa parrocchiale di S. Salvatore in (3) .	Ivrea	Id.	Id.	373 61	»	373 61
63	Chiesa di S. Francesco di Paola in . .	Monte S. Giuliano	Trapani	Id.	6 23	»	6 23
64	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Tiziano di Francenigo in (4) . .	Gaiarine	Treviso	Id.	96 88	»	96 88
65	Frabbriceria della chiesa prepositurale di S. Maria in (5)	Montebelluna	Id.	Id.	0 53	»	0 53
66	Fabbriceria della chiesa curaziale di S. Giacomo Apostolo in Colfranciù di (6) .	Oderzo	Id.	Id.	0 66	»	0 66
67	Chiesa parrocchiale di S. Maria in (7) .	Cordenons	Udine	Id.	14 54	»	14 54
68	Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Erto di	Maniago	Id.	Id.	12 56	»	12 56
69	Legato Dalla Fina Giovanni nella chiesa parrocchiale di.	Cazzano	Verona	Id.	185 73	»	185 73
70	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Paolo in Campo Marzo di	Verona	Id.	Id.	137 48	»	137 48
71	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Castelvero in (8)	Vestena nuova	Id.	Id.	10 75	»	10 75
72	Fabbriceria della chiesa parrocchiale per il legato Lobbia in (9)	Asiago	Vicenza	Id.	50 »	»	50 »
73	Fabbriceria Arcipretale per il legato Pertile in	Lonigo	Id.	Id.	549 79	»	549 79
	Totale per le Fabbricerie ed altri Enti morali soggetti ad eguale trattamento . . . . L.				12827 64	»	12827 64

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 187 dell'elenco annesso al R. decreto 24 gennaio 1884, n. 1914 (Serie 3ª)
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 188 dell'elenco annesso al R. decreto 24 gennaio 1884, n. 1911 (Serie 3ª).
(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 186 dell'elenco annesso al R. decreto 28 novembre 1875 n. 2819 (Serie 2ª).
(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 192 dell'elenco annesso al R. decreto 27 novembre 1870, n. 6295.
(5) Iscrizione suppletiva - vedi n. 113 dell'elenco annesso al R. decreto 5 novembre 1874, n. 2260 (Serie 2ª).

dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici (*Leggi* 7 *luglio* 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848).

Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 — Colonne 14 — 17
	dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	12 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	TOTALE Colonne 15 + 16	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1° gennaio 1888.	»	»	»	234 68	234 68	»	30 98	30 98	203 70
	»	»	»	17 95	17 95	»	2 37	2 37	15 58
	»	»	»	124 78	124 78	»	16 47	16 47	108 31
	»	»	»	16 21	16 21	»	2 14	2 14	14 07
	»	»	»	106 55	106 55	»	14 06	14 06	92 49
	»	»	»	1121 62	1121 62	»	148 05	148 05	973 57
	»	»	»	482 80	482 80	»	63 73	63 73	419 07
	»	»	»	858 78	858 78	»	113 36	113 36	745 42
	»	»	»	471 15	471 15	»	62 19	62 19	408 96
	»	»	»	832 11	832 11	»	109 84	109 81	722 27
	»	»	»	197 54	197 54	»	26 08	26 08	171 46
	»	»	»	63 42	63 42	»	8 37	8 37	55 05
	»	»	»	5355 92	5355 92	»	706 98	706 98	4648 94
	»	»	»	3656 82	3656 82	»	482 70	482 70	3174 12
	»	»	»	110 29	110 29	»	14 56	14 56	95 73
	»	»	»	28 53	28 53	»	3 77	3 77	24 76
	»	»	»	1282 05	1282 05	»	169 23	169 23	1112 82
	»	»	»	20 03	20 03	»	2 61	2 64	17 39
	»	38 62	135 64	1646 96	1821 22	11 94	217 40	229 34	1591 88
	»	»	»	4 32	4 32	»	0 57	0 57	3 75
	»	0 17	0 32	7 07	7 56	0 03	0 94	0 97	6 59
	»	»	»	16 56	16 56	»	2 19	2 19	14 37
	»	»	»	105 22	105 22	»	13 89	13 89	91 33
	»	»	»	426 15	426 15	»	56 25	56 25	369 90
	71 41	»	»	2337 16	2408 57	»	308 51	308 51	2100 06
	»	»	»	21 80	21 80	»	2 88	2 88	18 92
	»	»	»	69 72	69 72	»	9 20	9 20	60 52
	»	»	»	968 24	968 24	»	127 81	127 81	840 43
	747 26	454 54	763 52	90071 24	92036 56	67 20	11889 41	11956 61	80079 95

(6) Iscrizione supplettiva - vedi n. 83 dell'elenco annesso al R. decreto 31 decembre 1872, n. 1210 (Serie 2ª).
(7) Iscrizione suppletiva - vedi n. 108 dell'elenco annesso al R. decreto 7 giugno 1877, n. 3893 (Serie 2ª).
(8) Iscrizione suppletiva - vedi n. 205 dell'elenco annesso al R. decreto 28 settembre 1877, n. 4121 (Serie 2ª).
(9) Iscrizione suppletiva - vedi n. 267 dell'elenco annesso al R. decreto 7 ottobre 1874 n. 2200 (Serie 2ª).

Segue *Elenco delle rendite* 5 °|₀ *da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico per effetto della conversione*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell' Ente morale ecclesiastico	SEDE dell' Ente morale ecclesiastico		NOME E COGNOME dell'investito e rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA		
		Comune	Provincia		dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866	corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 °|₀ imposta sul patrimonio ecclesiastico	da inscriversi a termini dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella col. 2
1	2	3	4	5	6	7	8
74	Capitolo cattedrale di (1)	Bisaccia	Avellino	Legale rappresentante	»	»	»
75	Canonicati Graziana Vecchia, Celsi, Salcis. Egregis, Moneta e Castrodardo nella cattedrale di.	Belluno	Belluno	Subeconomo del B. V. rappresentante.	200 »	»	200 »
76	Capitolo cattedrale di	Ales	Cagliari	Legale rappresentante	1440 84	601 02	839 82
77	Capitolo cattedrale di	Mondovì	Cuneo	Id.	3759 51	1568 58	2190 93
78	Mensa vescovile di (2)	Bobbio	Pavia	Monsignor Vescovo Titolare.	171 18	27 29	143 89
79	Canonicato di S. Andrea nel Capitolo cattedrale di Assisi per il Beneficio di S. Salvatore in Cerqua Palmata di (3) .	Assisi	Perugia	Canonico Ulli Andrea Investito.	28 86	8 66	20 20
80	Capitolo Cattedrale di Ceneda in Vittorio per i beni del Legato istituito da Marini D. Marino con testamento 16 ottobre 1851 in (4)	Vittorio	Treviso	Legale rappresentante	208 02	62 41	145 61
81	Mensa vescovile di Ceneda in Vittorio per i beni del legato istituito da Marini D. Marino con testamento 16 ottobre 1851 in (5)	Id.	Id.	Monsignor Vescovo Titolare.	208 02	62 41	145 61
82	Beneficio Ebdomadariale nel capitolo cattedrale di (6)	Sarno	Salerno	Canonico Amato Aniello Investito.	169 20	»	169 20
	Totale per gli Enti morali diversi dalle Fabbricerie . . . . L.				6185 63	2330 37	3855 26

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 3 dell'elenco annesso al R. decreto 21 novembre 1880, n. 5751 (Serie 2ª
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 71 dell'elenco annesso al R. decreto 26 maggio 1872, n. 938 (Serie 2ª).
(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 49 dell'elenco annesso al R. decreto 24 maggio 1874, n. 1956 (Serie 2ª).

RIEPI

Fabbricerie ed altri Enti morali soggetti ad eguale trattamento . . . . L.	12827 64	»	12827 64
Enti morali diversi dalle Fabbricerie . . . . »	6185 63	2330 37	3855 26
Totale generale . . . . L.	19013 27	2330 37	16682 90

Rendita 5 per cento da trasferirsi in capo agli Enti morali con decorrenza dal 1° gennaio 1888, lire sedicimila seicento ottan-

Rate di rendita maturate al 1° gennaio 1888, lire centosessantottomila quattrocentodiciasette e centesimi settantaquattro . .

Ritenuta per imposta di ricchezza mobile dell' 8 80 per cento sulle rate maturate negli anni 1869 e 1870 di cui alla colonna 12,

Ritenuta per imposta di ricchezza mobile del 13 20 per cento sulle rate maturate dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1887

Rate di rendita depurate dalla ritenuta della ricchezza mobile già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta e centesimi ottantasei. . . . .

Roma, addì 13 maggio 1888.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici (*Leggi* 7 *luglio* 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848),

Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 — Colonne 14 — 17
	dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	TOTALE — Colonne 15 + 16	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1° gennaio 1888.	»	»	»	1426 »	1426 »	»	188 23	188 23	1237 77
	»	»	»	388 33	388 33	»	52 26	52 26	337 07
	1008 59	1112 76	1679 64	14276 94	18077 93	147 80	1884 55	2032 35	16045 58
	2716 92	2757 35	4162 04	37025 99	46662 30	366 26	4887 43	5253 69	41408 61
	127 91	190 65	287 78	2446 13	3052 47	25 32	322 89	348 21	2704 26
	»	»	»	103 81	103 81	»	13 70	13 70	90 11
	91 30	192 93	291 22	2475 37	3050 82	25 63	326 75	352 38	2698 44
	91 30	192 93	291 22	2475 37	3050 82	25 63	326 75	352 38	2698 44
	»	»	»	568 70	568 70	»	75 07	75 07	493 63
	4036 02	4446 62	6711 90	61186 64	76381 18	590 64	8076 63	8667 27	67713 91

(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 92 dell'elenco annesso R. decreto 29 aprile 1886, n. 3896 (Serie 3ª).
(5) Iscrizione suppletiva - vedi n. 318 dell'elenco annesso al R. decreto 2 aprile 1873, n. 1330 (Serie 2ª).
(6) Iscrizione di rendita in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

LOGO.

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1° gennaio 1888.	747 26	454 54	763 52	90071 24	92036 56	67 20	11889 41	11956 61	80079 95
	4036 02	4446 62	6711 90	61186 64	76381 18	590 64	8076 63	8667 27	67713 91
	4783 28	4901 16	7475 42	151257 88	168417 74	657 84	19966 04	20623 88	147793 86

tadue e centesimi novanta . . . . L. 16682 90

. . . . L. 168417 74

lire seicentocinquantasette e centesimi ottantaquattro . . . . L. 657 84 ⎫
di cui alla colonna 13 lire diciannovemila novecentosessantasei e centesimi quattro . . . . . » 19966 04 ⎭ 20623 88

al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, lire centoquarantasettemila settecentonovantatrè
. . . . L. 147793 86

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro: MAGLIANI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 1° corrente, in Leonessa, provincia di Aquila, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 1° giugno 1888.

MINISTERO DELLE FINANZE

Il commercio speciale.

Dal Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Gabelle, fu testè pubblicata la statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione dal 1° gennaio al 30 aprile 1888, statistica mensile che comprende tutte quante le merci estere importate nello Stato per consumo, nonchè tutte le merci nazionali spedite all'estero, indicandone la qualità e la quantità, secondo l'ordine e la denominazione della tariffa doganale.

Questa statistica, la quale abbraccia il commercio a cominciare dal 1° gennaio, mette a confronto il movimento commerciale del periodo cui si riferisce, con quello dello stesso periodo dell'anno precedente.

I valori delle unità per l'anno 1887 sono quelli proposti dalla Commissione centrale dei valori per le Dogane, e approvati con Decreto del Ministro delle Finanze del 7 febbraio 1888.

I valori delle unità per l'anno 1888 sono provvisori, e saranno soggetti a revisione.

Importazione.

Categorie secondo la tariffa doganale	Valore delle merci importate nei primi quattro mesi dell'anno 1888	1887
Spiriti bevande ed olii	L. 12,454,718	L. 16,765,517
Generi coloniali, droghe e tabacchi	» 21,339,921	» 34,162,783
Prodotti chimici, generi medicinali, resine e profumerie	» 16,691,768	» 16,812,504
Colori e generi per tinta e per concia	» 7,846,239	» 8,506,121
Canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi, escluso il cotone	» 7,578,247	» 12,525,090
Cotone	» 56,073,095	» 68,027,441
Lana, crino e peli	» 25,998,449	» 32,277,890
Seta	» 23,172,684	» 35,134,674
Legno e paglia	» 12,514,470	» 20,106,256
Carta e libri	» 3,668,152	» 5,693,597
Pelli	» 13,725,855	» 13,713,255
Minerali, metalli e loro lavori	» 62,903,828	» 62,902,546
Pietre, terre, vasellami, vetri e cristalli	» 41,689,338	» 40,912,685
Cereali, farine, paste e prodotti vegetali, non compresi in altre categorie	» 66,203,612	» 92,305,183
Animali, prodotti e spoglie di animali, non compresi in altre categorie	» 25,649,660	» 28,616,893
Oggetti diversi	» 9,352,728	» 13,882,728
Totale delle prime 16 categorie	L. 406,862,764	L. 502,345,163
Metalli preziosi	» 34,629,100	» 37,922,600
Totale generale	L. 441,491,864	L. 540,267,763

Esportazione.

Categorie secondo la tariffa doganale	Valore delle merci esportate nei primi quattro mesi dell'anno 1888	1887
Spiriti, bevande ed olii	L. 61,381,282	L. 69,501,364
Generi coloniali, droghe e tabacchi	» 1,373,699	» 2,094,930
Prodotti chimici, generi medicinali, resine e profumerie	» 18,445,055	» 17,809,735
Colori e generi per tinta e per concia	» 3,231,155	» 3,251,701
Canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi, escluso il cotone	» 16,863,004	» 14,188,470
Cotone	» 8,391,479	» 6,740,450
Lana, crino e peli	» 2,897,609	» 2,543,900
Seta	» 99,342,784	» 93,324,484
Legno e paglia	» 18,349,435	» 18,408,934
Carta e libri	» 3,429,437	» 2,436,497
Pelli	» 6,473,265	» 6,263,005
Minerali, metalli e loro lavori	» 8,956,651	» 7,038,110
Pietre, terre, vasellami, vetri e cristalli	L. 17,434,958	L. 21,395,164
Cereali, farine, paste e prodotti vegetali, non compresi in altre categorie	» 28,815,826	» 42,624,014
Animali, prodotti e spoglie di animali, non compresi in altre categorie	» 30,567,808	» 32,397,911
Oggetti diversi	» 2,012,811	» 4,121,533
Totale delle prime 16 categorie	L. 327,966,288	L. 344,140,282
Metalli preziosi	» 38,832,600	» 55,774,200
Totale generale	L. 366,798,888	L. 399,914,482

Entrate doganali

Dal 1° gennaio al 30 aprile 1888, le entrate doganali ammontarono alla complessiva somma di lire 65,107,714, e furono quindi inferiori di L. 17,968,929 a quelle del primo quadrimestre del 1887, in cui salirono a L. 83,076,643, come risulta dal seguente prospetto comparativo:

Titoli di riscossione	*Anno 1888*	*Anno 1887*
Dazi d'Importazione	L. 58,568,312	L. 75,507,457
Dazi di Esportazione	» 2,086,734	» 2,246,744
Sopratasse di fabbricazione	» 1,156,185	» 1,924,169
Diritti di Bollo	» 533,714	» 681,235
Diritti marittimi	» 2,261,491	» 2,206,216
Proventi diversi	» 498,278	» 510,822
Totale	L. 65,107,714	L. 83,076,643

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 1. giugno 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri.

DE SETA, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del Codice penale.

ROSANO, continuando il suo discorso interrotto martedì, viene ad esaminare l'articolo 47 del Codice, in rapporto alla imputabilità dei delitti. E l'oratore, dichiarandosi seguace della scuola classica, afferma essere la piena coscienza dei propri atti elemento principale della criminalità.

Vorrebbe quindi che questa coscienza fosse più chiaramente e deliberatamente determinata nell'articolo; non solo, ma che a questa determinazione fossero coordinate le disposizioni conseguenti comprese nello stesso articolo ed in quelli ad esso relativi.

Censura quindi le disposizioni relative all'eccesso della difesa, alla comunicabilità della scusa ed alle circostanze attenuanti.

Approva le osservazioni della Commissione concernenti la complicità, meno quella che attenuerebbe la pena per il complice necessario.

Concorda eziandio con la Commissione nel preferire la recidiva generica alla specifica; ma non consente con essa nella innovazione che vorrebbe introdurre ne' riguardi della prescrizione delle pena dei lavori forzati a vita.

Ravvisa manchevole il Codice, in quanto non punisce, più gravemente dei delitti contro le altre persone della famiglia Reale, quello commesso contro la Regina reggente o gravida; crede invece debbansi sopprimere le disposizioni relative alle offese al Senato ed alla Camera dei deputati, le quali sono destinate a non essere eseguite.

Facendosi indi ad esaminare le disposizioni dirette a reprimere gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni, dichiara di non comprendere la necessità di innovare a questo riguardo sulle disposizioni del Codice Sardo; molto più che processi per simili reati finiscono con l'assoluzione e lasciano un triste lievito nelle popolazioni ripugnanti ad ogni maniera di persecuzione. Lo Stato si guarentisce contro simili offese meglio col disprezzo che con improvvidi procedimenti.

La sua opposizione alle disposizioni suaccennate diventa maggiore quand'egli si fa a considerare la indeterminatezza e la estensione di esse ed i motivi che le hanno inspirate.

Esamina eziandio le disposizioni relative alla calunnia, alla falsa testimonianza, al falso in scrittura privata ed altre, esprimendo per ognuna di esse il suo giudizio e rivolgendo speciale invito al ministro di definire precisamente la premeditazione.

Prega anche il ministro di consentire all' abolizione degli articoli che si riferiscono agli abusi del clero, e di modificare il Codice secondo i voti manifestati dal Parlamento. (Approvazioni).

GALLO dichiara che restringerà la discussione a considerazioni di ordine generale, affermando che, pure ammessa la necessità di modificare il Codice di procedura e l'ordinamento carcerario, a queste riforme doveva precedere quella del Codice penale.

L'oratore non crede che il Codice che si discute, e che rappresenta tanti anni di studii per parte delle più competenti autorità, possa dirsi non in armonia col sentimento pubblico.

E appartenendo a una scuola giuridica opposta a quella dell'onor. Ferri, dice a questo che egli ha portato nella discussione tutti i pregiudizi della sua scuola.

Conviene che sarebbe poco pratico mostrarsi generosi coi malfattori; ma dice che una scuola scientifica penale può essere liberale o retrograda; e tale crede la scuola dell'on. Ferri, (Interruzioni e commenti) perchè considera le pene dal solo lato della difesa sociale.

L'oratore pensa invece che convenga commisurare questo concetto a quello del diritto individuale; e pensa altresì che cotesto scopo abbia raggiunto il Codice che si discute

La scuola nuova sostenuta dall'on. Ferri non rappresenta che l'empirismo, (Interruzioni) perchè applica i criteri delle scienze naturali a quelle morali e sociali.

Intende la lega degli onesti; ma la vuole contro il delitto, non contro il delinquente; dappoichè se i casi di atavismo e di predestinazione al delitto sono possibili, non si possono prendere a base di una scuola giuridica, e sopratutto di un Codice penale. (Approvazioni e commenti).

Contrariamente all'opinione dell'onor. Ferri crede importante e lodevole la riforma che stabilisce la bipartizione dei reati; come crede lodevole la disposizione che punisce l'ubriachezza, pure continuando a considerarla come una scusante in caso di delinquenza.

Passa ad esaminare il criterio dell' imputabilità, sostenendo che il Codice deve limitarsi a ricercare nel delinquente la coscienza degli atti suoi, senza occuparsi della libertà di elezione come è determinato dalle ultime parole del primo capoverso dell'articolo 47; parole che chiede siano soppresse. Però, siccome non si può negare la possibilità di uno stato intermedio fra la saviezza e la pazzia, così approva le disposizioni che prevedono il caso, e proporzionano la pena al grado di imputabilità.

E nemmeno può approvare le censure fatte al Codice di non aver tenuto conto dello stato di criminalità, poichè questo è essenzialmente mutabile, mentre i Codici si fanno per lunghi periodi di tempo.

E' favorevole al concetto della liberazione condizionale di quei condannati che abbiano dato segno di essersi emendati.

Non è interamente soddisfatto della locuzione degli articoli relativi agli abusi del clero; ma insisterà perchè si approvino anche quali sono, a meno che non si proponga una formula meno imperfetta; perchè riconosce l'assoluta indipendenza spirituale dei ministri dei culti, ma vuol difendere lo Stato dalla guerra politica che gli muovono i clericali (Bene!) e che non può aver riscontro in altre nazioni. (Approvazioni — Bravo!)

Legge alcune parole di una protesta dell' episcopato napoletano, facendo osservare che in essa è perfino ammesso il diritto al delitto, e si nega al Governo italiano la facoltà di poter chiudere la questione romana; e sostenendo quindi che lo Stato deve difendersi contro gli attentati alla sua integrità, (Vive approvazioni a sinistra) lasciando al clero il solo rifugio della libertà di coscienza.

Conclude pregando la Camera di approvare il Codice con queste disposizioni. (Applausi a sinistra; molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore).

ZUCCONI ripresenta la relazione sul disegno di legge: Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare, imporre tasse a titolo di pascolo nelle provincie ex pontificie; disegno di legge che torna emendato dal Senato.

VIGNA presenta la relazione su disegno di legge: Stato di previsione delle spese del Ministero della marina per l'esercizio 1888-89; e sull'altro: per autorizzazione di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma necessaria per provvedere alla maggiore spesa per approvigionamento di carbon fossile nell'esercizio 1887-88.

DELLA ROCCA spera che la discussione possa riuscire efficace, e che il ministro non si rifiuterà di accogliere quelle modificazioni al Codice che appariscano necessarie.

L'oratore si domanda se il Codice risponda allo stato della delinquenza e alle necessità del paese; e risponde affermativamente, compiacendosi che non siasi tenuto conto dell'attuale stato della criminalità che è transitorio, per aggravare troppo il sistema delle pene.

A suo avviso, la discussione fatta finora è puramente accademica, dappoichè nessuno ha contrapposto un sistema ad un altro, nonostante che varii sistemi ci siano, e abbiano influito nei successivi studii del Codice E il ministro e la Commissione crede abbiano fatto bene a non essere esclusivi seguaci dell'uno e dell'altro.

Nell'attuale disegno per la riforma del Codice penale si è tenuto conto dei diversi concetti, che devono inspirare le pene, specialmente poi prevale il concetto che la pena debba servire all'emenda del condannato.

Nota come moltissimi oratori abbiano rilevato il grave inconveniente che vi è nel Codice nuovo per la soverchia latitudine concessa ai giudici nell'applicare i massimi ed i minimi delle pene e spera che a quest'inconveniente sarà riparato. Riconosce pure che si è tenuto giustamente conto dei diversi sistemi penitenziarii ed approvando in genere le proposte ministeriali, insiste perchè siano in ogni caso separati dagli altri condannati i minorenni ed i recidivi.

Non sa comprendere poi la ragione per la quale si è sostituito il sistema della bipartizione dei reati a quello antico della tripartizione.

Accenna alle difficoltà che il nuovo Codice incontrerà per le modificazioni che apporta nel sistema carcerario. Attualmente esistono appena 4 mila celle, col nuovo Codice ne occorreranno 30,000 per potere applicare con serietà la condanna al carcere cellulare.

Per costruire quelle che mancano occorre molto tempo ed una spesa di 25 milioni di lire.

Approfitta di quest'occasione per esaminare il nuovo sistema di pene, che sostituisce l'intensità della pena alla sua lunghezza Si è detto che questa misura racchiude un pericolo sociale, per la più sollecita liberazione dei condannati e per la minore esemplarità della pena. Frattanto ciò non è esatto, perchè è dimostrato dall'esperienza che una pena più severa atterrisce molto di più il reo di una pena lunga, ma meno rigorosa.

Quanto alla liberazione condizionale desidererebbe che la facoltà di proporla non fosse lasciata ai direttori delle carceri, ma piuttosto fosse concessa ai procuratori generali.

Approva in generale la mitezza dei provvedimenti, che si son presi contro i reati politici, però desidererebbe che si modificasse l'articolo 131, nel senso che l'accordo di parecchie persone per attaccare le istituzioni dello Stato fosse punibile solo quando avesse avuto un principio di esecuzione.

Trova pure da lodare le disposizioni prese contro la camorra, come

pure quelle che rendono omai una realtà la responsabilità dei pubblici funzionari.

Finalmente si compiace delle misure prese contro i diffamatori, sebbene non siano così severe come egli avrebbe desiderato, giacchè era tempo di colpire efficacemente la classe dei calunniatori, che egli giudica più vile e perniciosa di quella dei ladri.

Si associa con l'onorevole Ferri intorno alla maggiore efficacia da darsi alle condanne per rifazioni di danni ed interessi alle parti lese. Se non che senza invocare, come l'onorevole Ferri, l'intervento del Pubblico Ministero, desidererebbe che questa specie di condanna fosse pronunziata dal tribunale stesso, che ha conosciuto la gravità del reato e pronunciato la condanna del reo.

Siccome poi la maggior parte dei rei sono poveri, così desidererebbe che si stabilisse una tassa delle ammende, dalla quale una parte dovrebbe servire ad indenizzare gl'imputati assoluti ed i danneggiati dai delitti.

Ed a questo proposito dichiara che vorrebbe ristabilito l'uso antico per il quale bisogna impiegare la carta bollata nei processi penali. I fondi che con questa nuova risorsa si avrebbero potrebbero impiegarsi anche a migliorare le carceri.

Dopo avere applaudito alle parti buone del Codice, deve parlare di altre parti, che a parer suo non sarebbero opportune.

E prima di tutto non può approvare quella disposizione per la quale dando la retroattività alle disposizioni del Codice, si dovranno riaprire moltissimi processi. Ma giacchè gli emendamenti, proposti dalla Commissione, tolgono quest'inconveniente non v'insiste.

In secondo luogo trova poco opportune le disposizioni che riguardano gli stranieri, specialmente quelle tali per le quali si può fare il processo ad uno straniero, per reati commessi in paese estero a danno di altri stranieri. Ed osserva in proposito che il Codice penale, non è uno statuto personale ma sibbene territoriale.

Altre disposizioni censurabili sarebbero quelle che riguardano l'adulterio, per il quale vorrebbe che si ritornasse alle misure che sono sancite nel Codice vigente.

Si rallegra che il nuovo Codice aggravi la pena per il porto d'armi; e a questo proposito dichiara che non intende le ripugnanze che desta *in molti il bastóne animato.*

Domanda di poter continuare il suo discorso domani, non essendo in grado di parlare più a lungo oggi.

PRESIDENTE. Gli fa osservare che sono appena le 6 e mezzo, e che è contrario al regolamento interrompere a quest'ora i discorsi.

Risultamento della votazione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge approvati ieri ed invita gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari De Seta, Fabrizi, Fortunato e Zucconi, numerano i voti).

PRESIDENTE comunica il risultamento della votazione a scrutinio segreto del bilancio della guerra.

Favorevoli 194
Contrarii. 24

Modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito.

Favorevoli 194
Contrarii. 24

(La Camera approva).

Comunicasi una domanda d'interrogazione.

PRESIDENTE, comunica la seguente domanda di interrogazione dell'onorevole Levi Ulderico:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dell'interno sul fatto avvenuto nella Casa di custodia di Reggio Emilia, e sulle misure che intende prendere non trattandosi di un carcere comune ma di carcere per delinquenti in sospetto di alienazione mentale.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, comunicherà questa interrogazione al suo collega il ministro dell'interno.

La seduta termina alle 6.40.

Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti

Adunanze ordinarie dei giorni 22 e 23 aprile 1888.

Presidenza del Commendatore Dott. ANGELO MINICH, *Presidente.*

Approvato l'atto verbale della precedente adunanza, ed annunziati i libri recentemente pervenuti alla biblioteca del R. Istituto, il membro effettivo D. Turazza diede lettura della sua « Introduzione ad un corso di statica dei sistemi variabili. »

Poscia il membro effettivo G. P. Tolomei continuò la lettura della « Storia » che chiama interna, « dei progetti del nuovo Codice penale pel Regno d'Italia, dal Senatorio del 1875 all'ultimo dell'onorevole Zanardelli del 1887. » In quest'adunanza fece il confronto della legge detta di *approvazione* del Codice, premessa al Codice stesso da tutti i progetti, eccetto che dall'ultimo dell'onorevole Zanardelli; perchè questi non domanda l'approvazione del Codice, ma l'autorizzazione di farlo pubblicare direttamente dal Governo. Da tale confronto il professor Tolomei rileva, che il solo progetto Senatorio colloca nella legge di approvazione un articolo sulla retroattività della nuova legge penale circa le condanne passate in cosa giudicata; mentre dagli altri progetti simile disposizione è collocata nel Codice stesso. Il professore dichiara che ciò dipende dalla diversità del principio giuridico, che nella materia della retroattività fu seguito dal Senatorio; e nota altre differenze pur dipendenti dalla diversità dei principii. Parlando del disegno di legge dell'autorizzazione domandata dall'onorevole Zanardelli, dice, che se il progetto del Codice rimane qual'è colla distinzione dei *reati* solamente in *delitti* e *contravvenzioni*, bisognerà che nel decreto di pubblicazione si determini la corrispondenza dei crimini e dei delitti del Codice sardo coi delitti del nuovo, per quei casi e per gli effetti del Codice di procedura penale e delle altre leggi e regolamenti, che a quella distinzione si riportano.

Indi il Tolomei passa all'esame della materia che i progetti intendono di comprendere nel Codice; e si occupa della vecchia e tuttavia pendente controversia sulla bipartizione dei reati in delitti e contravvenzioni, e sulla tripartizione in crimini, delitti, contravvenzioni. Poi sull'altra: se le contravvenzioni debbano stare nel Codice, o se si deva ad esse assegnare un Codice a parte col nome proprio di Codice di pulizia punitiva; in ogni caso, se il criterio discretivo debba essere la intrinseca natura dei fatti punibili, o se la pena stabilita dal legislatore. In tutti questi punti l'esame dei progetti fu fatto dal Tolomei partitamente ed in tutta la estensione, notandone le differenze, e conchiudendo con le sue osservazioni e col suo parere.

Altrettanto fece nell'esaminare la distribuzione di tutta la materia, nonchè le divisioni e suddivisioni, cui la si sottopose dai vari progetti, investigando e mettendo al vaglio della critica i principi, che vennero presi a criterio.

Poscia il membro effettivo G. Della Leva, lesse il sunto di uno scritto del sig. prof. Ettore Callegari, ammesso giusta l'articolo 8 del regolamento interno, ed avente per titolo: « Dei fonti per la storia di Nerone. » Per risolvere la sua tesi, l'autore si è proposto di rispondere a questi tre quesiti: quali fonti abbiano servito a Tacito, Svetonio e Dione Cassio per quella parte delle loro Storie che trattano di Nerone, con qual criterio le abbiano usate, quanta fede storica meritino le opere da essi lasciate.

Pel 1° quesito l'autore ha indagato, coll'esame dei passi nei quali direttamente o indirettamente è fatto cenno, quali siano state le fonti consultate e quale il loro valore.

Pel 2°, corroborando le sue opinioni con argomenti tratti dalle opere loro, ha conchiuso che Tacito ha tenuto un buon processo di indagine storica, quantunque non senza certi difetti, che Svetonio scrive senza alcun metodo critico; che Dione spesso è più aneddotista che storico, e che dal lato delle fonti lascia molto a desiderare.

Pel 3°, esaminate le condizioni dell'ambiente e dei tempi in cui vissero i tre autori, ha concluso: per Tacito, che la serenità di storico resta qualche volta offuscata e il giudizio non sempre spassionato; per Svetonio, che l'opera di lui, mentre completa quella degli

altri due, vuol essere vegliata con sicuro criterio storico; pel Dione che la sua autorità vuolsi mettere spesso a severo controllo.

Quindi l'autore ha concluso, che il criterio per servirsi di questi tre autori come fonti per la storia di Nerone dev'esser quello adottato da Tacito ed espresso al XIII, 20 degli Annali.

In conformità del precitato art. 8 del regolamento il signor dottor Giovanni Battista De Toni presentò le sue « Ricerche sulla istiologia dei tegumenti seminali, e sul valore dei caratteri carpologici nella classificazione dei Gerani italiani ». Egli offre agli studiosi i risultati delle proprie ricerche sulla struttura della testa nel seme del genere Geranium, la quale si trova costituita di uno strato epidermico provvisto di storni, di uno strato collenchimatico, di uno strato di cellule malpighiane spesso cristalligere e sempre percorse dalla linea lucida, disposte a palizzata, di un secondo strato protettivo di cellule sclerotiche pure a palizzata, e finalmente di una assisa di cellule formanti la epidermide interna.

Passa poi alla parte tassonomica del lavoro, in cui egli presenta un quadro sinottico dei Geranii italiani, disposti a seconda dei caratteri del frutto o casella, e dell'aspetto esteriore del seme.

Chiude la sua Memoria con la descrizione particolareggiata dei caratteri carpologici della specie e con la bibliografia speciale, riguardante la istiologia dei tegumenti seminali nelle varie piante

La detta memoria è corredata da 5 tavole, la prima delle quali illustra la struttura, le altre quattro i caratteri macroscopici del frutto e del seme della specie italiana del genere Geranium.

Anche il dottor David Levi-Morenos presentò conformemente all'anzidetto articolo 8° del regolamento, una breve nota come « Contribuzione allo studio della autocianina od eritrofilla, da lui osservata in alcuni peli vegetali », cioè in quelli della « Scabiosa arvensis » e del « Hieracium pilosella », esponendo le proprie idee circa all'ufficio di questa sostanza colorante. Lo scritto è illustrato.

Il socio corrispondente G. Occioni-Bonaffons comunicò un suo lavoro « Sopra un epistolario femminile inedito, nella Quiriniana di Venezia », accompagnandolo con un albero genealogico e note. Egli prende in esame le lettere, che ci sono rimaste, di 13 gentildonne, 7 delle quali appartenenti per nascita alla famiglia Querini, e 6 entrate, per matrimonio, nella stessa famiglia; ed esamina insieme le lettere di varie altre dame veneziane e straniere, di monache e donne diverse. Fra tutte le collezioni, quella che presenta qualche maggiore importanza, comprende le 250 lettere di Elena Mocenigo moglie ad Andrea Querini il Seniore: e pertanto anche da questa il socio trae qualche appunto che, andando dalle notizie urbane a quelle così dette *di mondo*, riguarda i due conclavi dopo la morte dei due Clementi, i passaggi di sovrani, gli ultimi particolari di 2 condannati a morte in Venezia, e feste, teatri e aneddoti varii. Chiude la comunicazione un accenno delle relazioni tra Chiara Grimani Tron moglie dell'ambasciatore veneto a Londra e Re Giorgio I d'Inghilterra.

Il prof. Occioni-Bonaffons intese, con questo suo lavoro, di aver esaurita la speciale ricerca propostasi, risparmiando ad altri la fatica di rileggere, allo scopo di nuovi studi, l' « Epistolario femminile ».

Venne appresso comunicata una Memoria (con 1 tavola) del socio A. Da Schio « Sul termografo di Vicenza nel 1886 »; ed infine furono ammessi, giusta l'articolo 8° del regolamento interno, i seguenti scritti:

1. Una Nota del sig. P. Merlo « sulla euritmia delle colpe nell'Inferno Dantesco »;

2. Una memoria del sig. prof G. Bordiga, intitolata: « Complessi di 1° ordine nello spazio a 4 dimensioni » ecc.;

3. Un lavoro del prof. R. Panebianco « Sulla nomenclatura dei minerali ».

In tutti due i giorni l'Istituto tenne le sue adunanze segrete per la trattazione dei proprii affari interni.

Il membro e vicesegretario
E. TROIS.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BARCELLONA, 31 maggio. — La Depuzione del municipio genovese, accompagnata dal console italiano, ha visitato oggi l'ambasciatore d'Italia, conte Tornielli, e le autorità locali; ed ha ricevuto la visita dell'ammiraglio Rodriguez, del ministro della marina, ammiraglio Arias e del comandante la squadra, ammiraglio Mayno.

Domenica, la deputazione genovese celebrerà la festa dello Statuto, convitando ad un grande banchetto l'ambasciatore e il console d'Italia, il municipio e i notabili della colonia italiana.

BARCELLONA, 31. — La statua di Cristoforo Colombo è stata coperta di un drappo che si leverà al momento dell'inaugurazione.

Si crede che, all'inaugurazione del monumento a Cristoforo Colombo, Sagasta pronunzierà un discorso, in cui parlerà dei vincoli fraterni che uniscono l'Italia e la Spagna.

CHARLOTTENBURG, 31. — Il principe di Bismarck rimase presso l'Imperatore fino alle 5 pom.

Poscia l'Imperatore, coll'Imperatrice, ha fatto, una passeggiata in vettura scoperta, verso Grünewald, ritornando al Castello alle 6 pom.

Oggi l'Imperatore, per la prima volta, si è recato al Mausoleo di Charlottenburg, pregando dinanzi la tomba dell'Imperatore Guglielmo.

Lo stato generale dell'Imperatore è eccellente.

BARCELLONA, 1 giugno. — L'inaugurazione del monumento a Cristoforo Colombo avrà luogo nel pomeriggio Sono state erette tribune intorno al monumento.

L'ambasciatore d'Italia e la Deputazione genovese prenderanno posto nella tribuna Reale.

Vi sono ancora nel porto i bastimenti da guerra russi.

BARCELLONA, 1. — La cavalcata storica annunziata è stata rinviata ad altro giorno.

Stasera avrà luogo la festa marittima coll'illuminazione del porto e delle navi.

BERLINO, 1. — L'Imperatore ha passato una notte eccellente e stamane alle 10 3 4, accompagnato dall'imperatrice, dal principe ereditario, dalle sue case civile e militare e dai dottori Mackenzie, Wegner e Hovel è partito per Potsdam in battello a vapore.

Le principesse Vittoria, Sofia e Margherita si recarono a Potsdam a cavallo.

POTSDAM, 1. — L'Imperatore e l'Imperatrice, con seguito, sono giunti ad un'ora pom. a bordo del vapore *Alexandra*.

Le LL. MM. vennero ricevute dal principe di Sassonia Meiningen e dalle loro figlie, principesse Vittoria, Sofia e Margherita.

L'Imperatore aveva buono aspetto ed ha salutato la popolazione, ringraziandola delle calorose ovazioni fattegli.

MILANO, 1. — L'Imperatore del Brasile continua a riprendere le forze. Furono aumentate ieri e stamane le iniezioni di caffeina per meglio sostenere le forze bulbari

I medici concordemente opinarono di differire la partenza di S. M. per Aix al 4 corrente, tempo permettendo.

LONDRA, 1. — Per festeggiare il Giubileo dell'incoronazione della Regina Vittoria, sarà data, il 28 corr., all'Esposizione italiana una grande festa con concerto italiano, torneo, giuochi romani, illuminazioni, ecc.

L'on Bonghi presiederà, mercoledì prossimo, la colezione offerta dal sig. Whitley ai critici artistici di Londra. V'interverrà pure Sir Frederick Helgton, presidente dell'Accademia Reale di pittura.

PARIGI, 1. — I giornali annunziano che il Nunzio pontificio, mons. Rotelli si è recato stamane dal ministro degli esteri, Goblet, per felicitarlo del suo discorso di ieri alla Camera e delle sue dichiarazioni, dicendole patriottiche e favorevoli al mantenimento della pace generale.

Goblet ha ringraziato vivamente il Nunzio.

BELGRADO, 1. — La legazione ottomana ha ricevuto avviso che nessun attacco si deve d'or innanzi temere da parte degli Arnauti, in seguito alle misure militari prese dalla Porta

NAPOLI, 1. — E' giunto ieri, con la valigia australiana, e riparte per Londra il *Cuzco* dell'Orient-Line.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 1° giugno 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 62 1/2	98 62 1/2	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	96 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 07 1/2
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	98 10 (*)
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	482 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	465 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	472 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	806 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	626 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	662 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	689 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	425 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	560 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° gennaio 1889	500	250	»	»	535 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	245 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	990 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1450 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1140 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	470 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	270 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	95 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	260 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	364 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	610 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	299 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 1/2	Francia	90 g.	»	»	99 82 1/2
	Parigi	chèques	»	»	100 50
3	Londra	90 g.	»	»	25 21
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 98 70, 98 72 1/2 fine corr.
Az. Banca Romana 1197, 1198, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1820, 1830, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1115, 1116, fine corr.
Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 255, 260, 280, fine corr.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 28 maggio
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 30 maggio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 98 509.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 339.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 812.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 520.

V. TROCCHI, *presidente.*

(*) ex coupon lire 2,17.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE